

**ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

71 _____ 13.08.2018
N. DEL

**OGGETTO: CONSORZIO ASI/CITY INSURANCE - RICORSO IN APPELLO DA
PARTE DI CITY INSURANCE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE -**

L'anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di agosto, alle ore 12:00, presso la sede consortile, convocato nelle forme prescritte dallo Statuto consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi così composto:

		Presenti	Assenti
Domenico Bianco	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonia Rubini	V. Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luigi Amati	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Per il Collegio Sindacale, convocato secondo le prescritte norme statutarie, sono presenti: Dr. Francesco Taurino.

Assume la presidenza il sig. Domenico Bianco.

Assiste con funzioni di segretario previste dall'art. 15, comma 4.1.3), del vigente Statuto, il Direttore Generale dell'Ente, Dott. Giuseppe DE PACE.

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione, invita il Direttore Generale a relazionare in merito.

Il Direttore Generale riferisce che:

In data 20.4.2011, al n. 1565 di prot., è stato notificato ricorso al TAR Lecce da parte di C.I.S.A. S.p.A., per l'annullamento, previa sospensione, anche con decreto inaudita altera parte, della delibera commissariale n. 31 del 12.04.2011 di dichiarazione di decadenza dell'attore dall'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento della concessione del pubblico servizio di gestione della Piattaforma polifunzionale per lo smaltimento dei rifiuti industriali pericolosi per la durata di anni quindici, disposta con delibera commissariale n. 46

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Ente Pubblico Economico
Agglomerati industriali di Brindisi, Fasano,
Francavilla Fontana, Ostuni

del 5.5.2010, della nota prot. n. 1430 del 12.04.2011 di comunicazione dell'intervenuta decadenza e della nota prot. n. 1431 del 12.04.2011 di richiesta di escussione della polizza di gara.

Le motivazioni addotte da C.I.S.A. S.p.A. apparivano infondate in fatto e in diritto così come ampiamente desumibile dalla stessa deliberazione impugnata.

Con Delibera n. 36 del 20.04.2011, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di resistere al succitato ricorso al TAR e ha nominato l'avv. Giacomo Valla difensore del Consorzio nel giudizio di che trattasi.

Il TAR Puglia, con ordinanza n.383 del 12.05.2011, ha accolto la domanda cautelare dell'impresa ed ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, fissando la trattazione del merito del ricorso per l'udienza del 20.10.2011.

Il Consorzio ha proposto appello avverso la predetta ordinanza, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2772 del 30.06.2011, ha respinto l'appello cautelare, in considerazione dell'imminenza della trattazione del merito del ricorso di primo grado.

L'estrema urgenza di pervenire all'affidamento del servizio, a tutela degli interessi dei dipendenti del precedente gestore addetti all'impianto, tuttora in CIGS, i quali rischiano la definitiva perdita del posto di lavoro, non consentono di attendere la definizione del giudizio di merito. Questo Consorzio ASI, pertanto, con delibera commissariale n. 61 del 4.7.2011, ha disposto di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali, dando mandato al responsabile del procedimento di invitare la CISA S.p.A. alla stipula del contratto.

In data 29.08.2011, la CISA S.p.A. ha inviato una nota, nella quale ha formalmente dichiarato "di non essere più interessata alla sottoscrizione della concessione alle condizioni proposte dal Consorzio", chiedendo la immediata restituzione della domanda di partecipazione e dei documenti con la stessa prodotti, "poiché ampiamente decorso il termine di validità dell'offerta".

In data 30.08.2011, con delibera n.83, il Consorzio ha deliberato:

- Di prendere atto che CISA S.p.A., con nota del 29 agosto 2011, ha dichiarato "di non essere più interessata alla sottoscrizione della concessione alle condizioni proposte dal Consorzio".
- Di dichiarare, per le ragioni indicate in premessa, la decadenza della CISA S.p.A. dall'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento della concessione del pubblico servizio di gestione della Piattaforma polifunzionale per lo smaltimento dei rifiuti industriali pericolosi per la durata di anni quindici, disposta con delibera commissariale n. 46 del 5.5.2010.
- Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di provvedere a recuperare dalla CISA S.p.A. la somma di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila), corrispondente alla somma oggetto di cauzione provvisoria, a titolo di penale.

In data 24.10.2011, è pervenuta comunicazione da parte dell'Avv. Giacomo Valla con cui è stato trasmesso atto di motivi aggiunti con cui CISA S.p.A. ha proposto domanda risarcitoria, chiedendo la condanna del Consorzio al pagamento in suo favore della somma di € 800.000,00 oltre accessori.

Dato atto che la richiesta del Consorzio alla CISA S.p.A. di pagamento della penale di € 500.000,00 è risultata inconcludente, l'Avv. Valla ha suggerito di proporre domanda

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Ente Pubblico Economico
Agglomerati industriali di Brindisi, Fasano,
Francavilla Fontana, Ostuni

riconvenzionale nel predetto giudizio per il pagamento di detta penale.

In data 04.11.2011, con Delibera n. 31, il Consiglio ha deliberato.

1. Di prendere atto dell'atto di motivi aggiunti al ricorso n. 655/2001.
2. Di resistere a detto atto di motivi aggiunti confermando mandato all'Avv. Giacomo Valla.
3. Di dare mandato all'Avv. Giacomo Valla di proporre domanda riconvenzionale nel predetto giudizio per il pagamento di detta penale.

In data 10.01.2012, l'avv. Valla inviava una nota nella quale comunicava la data della successiva udienza del 21 marzo 2012.

Allegava copia della domanda riconvenzionale di cui sopra, copia della memoria difensiva, nonché copia di ulteriore memoria difensiva di replica.

Con nota prot. n. 4096 del 27.09.2012, l'avv. Valla comunicava che il TAR Puglia "definendo in primo grado una controversia attinente a rilevanti interessi dell'Ente, non solo di natura patrimoniale, con sentenza n.1567 del 20.09.2012, ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla Cisa SpA contro il Consorzio ASI, dell'importo di circa €. 800.000,00 ed ha invece accolto la domanda riconvenzionale, condannando la predetta società al pagamento, in favore del Consorzio ASI, della somma di €.500.000,00 pari all'importo della cauzione provvisoria".

Con nota prot. n.4176 del 02.10.2012, il Consorzio, comunicava alla City Insurance il contenuto della suddetta sentenza del TAR Puglia e diffidava la stessa a provvedere al pagamento della somma garantita di €. 500.000,00.

Con successiva nota prot. n. 4183 del 02.10.2012, l'avv. Pietro Quinto, in nome e per conto della Cisa SpA, comunicava che era in corso di notifica il ricorso di appello, con richiesta di sospensiva, avverso la sentenza del TAR di Lecce n.1567/2012 ed invitava e diffidava la City Insurance ad astenersi dal pagamento di quanto richiesto dal Consorzio fino alla decisione del Giudice d'Appello. Rivolgeva il medesimo invito al Consorzio ad attendere l'esito del giudizio d'appello prima di intraprendere azioni esecutive.

Con nota prot. n.4788 del 06.11.2012, l'avv. Valla inviava copia dell'appello della Cisa SpA e comunicava quanto segue:

"Il ricorso non contiene la domanda cautelare. Di conseguenza, nelle more della definizione del giudizio d'appello, il Consorzio potrebbe azionare il proprio credito di €.500.000,00. A tal riguardo sarebbe opportuno assumere informazioni sulla consistenza del patrimonio immobiliare della Cisa SpA o dei crediti da questa vantati nei confronti delle pp.aa. per appalti in corso. Parallelamente, suggerisco di azionare l'autonomo credito di garanzia nei confronti della società assicuratrice che aveva rilasciato la contestata polizza fideiussoria. Ovviamente, appare oltremodo opportuno costituirsi tempestivamente in appello, per resistere alle domande della Cisa SpA, che ha riproposto la richiesta risarcitoria già formulata in primo grado".

Con delibera n. 136 del 12.11.2012, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di costituirsi nel giudizio d'appello intentato da Cisa SpA avverso la sentenza del TAR di Lecce n.1567/2012, conferendo mandato all'avv. Giacomo Valla a rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio di che trattasi.

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Ente Pubblico Economico
Agglomerati industriali di Brindisi, Fasano,
Francavilla Fontana, Ostuni

Con delibera n. 137 del 12.11.2012, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l'altro:

- Di azionare l'autonomo credito di garanzia nei confronti della società assicuratrice City Insurance che aveva rilasciato la contestata polizza fideiussoria;
- Di dare mandato all'avv. Giacomo Valla a rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio di che trattasi.

Pertanto, con atto di citazione spedito per la notificazione il 24.05.2013, il Consorzio conveniva innanzi al Tribunale di Brindisi la City Insurance S.A. per ivi sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di €500.000,00 dovuta a titolo di escussione della garanzia provvisoria recata dalla polizza di gara n.13626, oltre interessi e danni per svalutazione.

Costituitasi in giudizio, la City Insurance contestava la domanda e ne richiedeva il rigetto.

Nel corso del giudizio, il debitore principale CISA SpA, estraneo al giudizio, aveva nelle more provveduto all'integrale pagamento della somma di che trattasi.

Pertanto, con atto del 04.05.2017, il Consorzio chiedeva fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio, per richiedere la cessazione della materia del contendere e la condanna della City Insurance al pagamento delle spese di lite.

Con sentenza n.885/18, il Tribunale di Brindisi dichiarava cessata la materia del contendere e condannava la City Insurance al pagamento delle spese di lite.

Con nota prot. n.3034 del 06.07.2018, l'avv.Valla comunicava che, in data 04.07.2018, era stato notificato il ricorso in appello da parte di City Insurance s.a., con il quale la stessa impugnava la suddetta sentenza.

Tanto premesso, il Presidente, ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto, ritiene di doversi costituire nel giudizio di che trattasi.

A tal fine dava disposizioni di richiedere all'avv. Giacomo Valla, legale incaricato nelle precedenti fasi del giudizio, di *"...comunicare in forma scritta...la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale"*, ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124".

L'avvocato interpellato provvedeva in tal senso, trasmettendo, con nota prot. n.3397 del 27.07.2018, il preventivo per il compenso professionale ai sensi della richiamata normativa, per complessivi €3.177,00, oltre IVA e CAP.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Presidente propone:

- Di prendere atto del ricorso alla Corte di Appello di Lecce, promosso dalla City Insurance s.a., trasmesso dall'avv. Valla con nota prot. n.3034 del 06.07.2018;
- Di costituirsi nel giudizio di che trattasi, dando mandato all'avv. Giacomo Valla;
- Di accettare il preventivo trasmesso dall'avv. Giacomo Valla, ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124, al prot. consortile con il n.3397 del 27.07.2018;

- Di approvare la bozza di convenzione regolante il rapporto con il legale, redatta sulla base del preventivo trasmesso, che, se pur non materialmente allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto della relazione del Direttore Generale e della proposta del Presidente,

D E L I B E R A

1. Di prendere atto del ricorso alla Corte di Appello di Lecce, promosso dalla City Insurance s.a., trasmesso dall'avv. Valla con nota prot. n.3034 del 06.07.2018;
2. Di costituirsi nel giudizio di che trattasi, dando mandato all'avv. Giacomo Valla;
3. Di accettare il preventivo trasmesso dall'avv. Giacomo Valla, ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124, al prot. consortile con il n.3397 del 27.07.2018;
4. Di approvare la bozza di convenzione regolante il rapporto con il legale, redatta sulla base del preventivo trasmesso, che, se pur non materialmente allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.
5. Di dare atto che il professionista ha già rilasciato le dichiarazioni relative allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali (art. 15 comma 1 lett. c del d.lgs.33/2013), all'assenza di conflitti di interesse (art. 53 comma 14 del d.lgs.165/2001) ed alla presa visione ed accettazione di tutte le norme contenute nel modello Organizzativo e nel Codice Etico del Consorzio ASI di Brindisi, pubblicati sul sito web consortile all'indirizzo www.asi.br.it.

Il Direttore Generale
f.to Giuseppe DE PACE

Il Presidente
f.to Domenico Bianco

Il Vice Presidente
f.to Sonia Rubini

Il Consigliere
f.to Luigi Amati